

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) LARA MODICA

Seduta del 24/03/2026

FATTO

In data 19/02/2024, il cliente apriva un rapporto di c/c presso l'intermediario che prevedeva zero spese e un tasso creditore parametrato all'Euribor 1 mese; tali condizioni venivano confermate anche nella lettera di benvenuto; al momento di accensione del rapporto non sono stati consegnati il foglio

informativo, la copia del contratto di conto corrente/dossier titoli e i relativi documenti di sintesi; l'intermediario non ha inviato le comunicazioni periodiche, nonostante fossero state richieste su supporto cartaceo; non sono stati liquidati gli interessi a credito concordati; non ha mai ricevuto alcuna proposta di modifica unilaterale del contratto avente ad oggetto l'azzeramento degli interessi.

In data 28/05/2025 ha presentato reclamo all'intermediario, che ha risposto negativamente.

Chiede la liquidazione degli interessi a credito maturati dalla data di accensione del rapporto fino all'estinzione.

L'intermediario afferma che: in data 16 febbraio, il ricorrente e il cointestatario hanno sottoscritto il modulo di richiesta di apertura del conto corrente; le condizioni economiche applicate erano quelle denominate "V* S*"; i clienti hanno dichiarato di prendere atto delle condizioni economiche applicate al conto corrente e di aver ricevuto il foglio informativo contenente il riepilogo delle stesse e la documentazione informativa precontrattuale e contrattuale; nel foglio informativo il tasso creditore annuo nominale era indicato nella misura dello 0,00%. In base alle regole contenute nel foglio informativo, sono state applicate le condizioni "V* S*" per i primi 12 mesi, successivamente sono state applicate le condizioni previste per la fascia di appartenenza, che prevedevano anch'esse un tasso nominale pari allo 0,00%; non vi è stata quindi alcuna modifica unilaterale del contratto, ma un passaggio automatico alle condizioni della fascia di appartenenza. Specifica che la fascia di appartenenza è determinata in base all'ammontare complessivo degli investimenti; ai fini dell'attribuzione delle condizioni al conto corrente, viene considerata la fascia più favorevole tra quelle applicabili; il ricorrente rientrava nella fascia 3 pertanto al conto corrente non spettava un tasso creditore positivo né nei primi 12 mesi né dopo il passaggio automatico alla fascia di appartenenza; qualora il cliente avesse voluto beneficiare di un tasso creditore positivo, avrebbe dovuto sceglierlo al momento della sottoscrizione del modulo di apertura. Precisa che la lettera di benvenuto ha la sola finalità di riportare il codice IBAN, i dati personali dell'intestatario e il valore dell' Euribor nel mese di apertura del rapporto; l'indicazione del valore dell' Euribor ha esclusivamente funzione informativa con riferimento al tasso debitore e creditore, e solo qualora previsto dalle condizioni contrattuali; nel modulo di apertura del conto corrente il cliente non ha richiesto l'invio delle comunicazioni in formato cartaceo, di conseguenza le comunicazioni periodiche sono state rese disponibili nell'apposita area riservata.

Chiede il rigetto del ricorso.

Il cliente replica che: il riconoscimento di un tasso di interesse a credito è stato determinante nella scelta di aprire il rapporto di conto corrente; ciò è confermato dal fatto che quasi tutta la liquidità è rimasta depositata sul conto, al fine di beneficiare del tasso agevolato; il modulo di apertura del c/c risulta completamente "precompilato" ad eccezione della sezione relativa alle condizioni economiche, che è stata opzionata a penna e non vi sarebbe quindi prova che sia stata espressa in modo inequivocabile la volontà di optare per il conto "V* S*".

Inoltre, la firma è stata apposta per mera prassi su documentazione predisposta dal promotore finanziario, nei confronti del quale aveva riposto totale fiducia; in fase di sottoscrizione gli era stato garantito di ricevere copia del precontratto e contratto in modalità cartacea, tuttavia, nonostante le ripetute richieste, tale documentazione non è mai stata prodotta. Chiede la produzione di tali documenti.

L'intermediario controreplica che: il cliente non ha prodotto alcuna evidenza di richieste inviate alla banca in merito alle condizioni applicate al rapporto di conto corrente; la richiesta di ricevere la c.d. "copia cliente" della documentazione contrattuale è stata formulata soltanto in sede di repliche; non dispone della c.d. copia cliente della documentazione contrattuale, in quanto la stessa è stata consegnata al cliente al momento della sottoscrizione del modulo di apertura.

DIRITTO

Il cliente lamenta il mancato riconoscimento del tasso di interesse a credito sulle giacenze del proprio conto corrente previsto al momento dell'apertura e ne chiede la liquidazione fino alla data di estinzione. In sede di repliche, con domanda che il Collegio non prende in considerazione perché "nuova", chiede anche la consegna di alcuni documenti.

Il contratto di conto corrente, agli atti, è stato stipulato nel febbraio 2024 con condizioni del tipo "V* S*" , che contemplano un interesse creditore pari allo 0,00%. Secondo quanto previsto dal foglio informativo, pure agli atti, le condizioni "V* S*" venivano applicate ai nuovi clienti per la durata di 12 mesi; trascorso tale periodo, era previsto il passaggio automatico ad altra "fascia" di appartenenza, a seconda della posizione globale. Nella specie, il ricorrente è stato collocato in fascia 3 poiché la sua posizione globale rientrava nel range compreso tra € 50.000,00 ed € 499.999,99. Anche in questa fascia è previsto un interesse creditore pari a 0,00%.

Il cliente afferma che il modulo di apertura del c/c risulta completamente precompilato ad eccezione della sezione relativa alle condizioni economiche, nella quale la casella "V* S*" risulta barrata a penna, sicché non sarebbe dimostrato che l'opzione sia stata selezionata prima dell'apposizione della firma. Tuttavia, non contesta formalmente la genuinità del segno grafico né produce o allega altri elementi che, anche solo in via presuntiva, possano indurre il Collegio a reputare che il documento contrattuale sia stato manomesso in un momento successivo alla conclusione.

Il cliente lamenta inoltre la mancanza di chiarezza del documento denominato "comunicazione di benvenuto", nel quale in effetti, oltre all'IBAN, è contenuto il riferimento al parametro "Euribor 1 mese" (oltre ad alcune cifre manoscritte che sembrerebbero esplicative proprio dell' Euribor). L'indicazione di tale parametro in un documento che non ha alcuna indole informativa ma funge esclusivamente da promemoria circa i riferimenti del conto corrente potrebbe in effetti generare equivoci; il Collegio auspica pertanto che l'intermediario dedichi più cura alla redazione dei documenti destinati ai clienti, evitando di inserirvi dati che, a seconda del contesto specifico nel quale sorge la relazione contrattuale, potrebbero fuorviare la clientela. Nel caso in esame, tuttavia, e in virtù della struttura del procedimento d'innanzi all'Abf, non si ravvisano margini che consentano di accertare con sicurezza una condotta negligente o dolosa dell'intermediario né tanto meno del consulente finanziario, specie in presenza di una piena corrispondenza tra tasso applicato e tasso esplicitato in contratto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE